

Registro n. \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

CONCESSIONE DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DELLO STABILE COMUNALE IN  
PIAZZALE RAUL ZACCARI AD USO SPORTIVO DAL 01/10/2018 - 30/09/2023

FRA

il COMUNE DI BORDIGHERA, con sede in Via XX Settembre n. 32, codice fiscale n. 00081170086, in persona del dirigente del settore amministrativo dott. Dario SACCHETTI, nato a Bologna (BO) il 28/03/1967 e domiciliato presso l'ente che rappresenta, che qui interviene ai sensi dell'articolo 3 del vigente regolamento comunale dei contratti ed in esecuzione della determinazione dirigenziale del settore amministrativo n. \_\_\_\_/RG del \_\_/\_\_/2018;

E

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'associazione rappresentata, che qui interviene quale presidente pro-tempore dell'associazione \_\_\_\_\_, munita di codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (IM) – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

PREMESSO

- che con deliberazione della giunta comunale n. 157 del 08/08/2018 veniva stabilito di procedere all'assegnazione quinquennale dello stabile comunale (ex magazzino ferroviario) ad uso sportivo/ricreativo sito in Bordighera, Piazzale Raul Zaccari snc, mediante procedura selettiva, previa pubblicazione di avviso, e venivano stabilite le direttive e condizioni minime per l'assegnazione dello stabile comunale in questione;
- che con determinazione dirigenziale del settore amministrativo n. 583/RG del 20/08/2018 veniva indetta la procedura selettiva per l'assegnazione in oggetto, con contestuale approvazione degli schemi dei documenti di gara, dei criteri di selezione e relativi punteggi – da aggiudicarsi con il criterio del miglior punteggio conseguito – ad un numero massimo di n. 4 associazioni (n. 2 associazioni per ciascuna fascia oraria, così come individuata nelle premesse della procedura selettiva), al canone annuo complessivo di euro 7.200,00 annuali oltre iva, se ed in quanto dovuta);
- che a seguito dello svolgimento della selezione, con verbale in data ....., è stata redatta la graduatoria delle associazioni/società partecipanti, approvata con il provvedimento dirigenziale del settore amministrativo n. \_\_\_\_/RG del \_\_/\_\_/2018;
- che con il medesimo provvedimento l'assegnazione è stata effettuata a favore della/e seguente/i associazione/i:

\_\_\_\_\_;

- che tutti i documenti sopra specificati, dalle parti conosciuti e qui integralmente richiamati, sono conservati agli atti del Comune di Bordighera;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Bordighera, come sopra rappresentato, concede all'associazione/i \_\_\_\_\_ che, in persona del presidente pro tempore sig. \_\_\_\_\_ accetta, lo stabile comunale (ex magazzino ferroviario) sito in Bordighera, Piazzale Raul Zaccari snc, individuato al catasto fabbricati al foglio 7 – BOR - mappale 1041, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, con destinazione sportiva (prevalentemente per lo svolgimento di arti marziali) e socio-ricreativa, con espresso divieto di ogni altro uso, a pena di decadenza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza oneri o responsabilità al riguardo da parte del Comune concedente.

Lo stabile viene concesso ai patti, modalità e condizioni tutti previsti, oltre che nel presente contratto, nell'avviso di procedura selettiva, nella documentazione di gara, nella determinazione dirigenziale n. 583 R.G. del 20/08/2018 e negli atti in essa richiamati, nonché nel provvedimento dirigenziale del settore amministrativo n. \_\_\_/RG del \_\_\_/\_\_\_/2018 di approvazione della graduatoria e contestuale assegnazione, documenti tutti che il concessionario dichiara di specificamente conoscere ed approvare.

#### ART. 2 – DURATA

La concessione in oggetto - di durata pari ad anni cinque - decorre dal 01/10/2018 e terminerà il 30/09/2023.

Alla scadenza della concessione lo stabile di che trattasi e gli impianti ivi esistenti dovranno essere restituiti in buono stato di manutenzione e conservazione, da accertarsi mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

#### ART. 3 - CANONE CONCESSIONARIO

La presente concessione comporta la corresponsione al Comune di un canone annuo di euro 7.200,00 oltre iva, se ed in quanto dovuta, da versarsi in rate mensili di euro 600,00 (da ripartirsi con le modalità previste nell'avviso di procedura selettiva).

Le annualità successive sono soggette ad aggiornamento in misura del 100% degli indici ISTAT FOI.

#### ART. 4 – ADEMPIMENTI PER UTENZE LUCE, ACQUA E GAS

Il concessionario assume a sue cura e spese le utenze tutte, nessuna esclusa, necessarie al funzionamento dell'intero stabile, nonché i tributi comunali dovuti per l'uso del medesimo (TARI).

#### ART.5 – MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

Il concessionario si impegna a mantenere l'immobile in buono stato di conservazione eseguendo le opere di ordinaria manutenzione e pulizia dello stabile medesimo e delle sue pertinenze.

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione allo stabile e/o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Qualora il concessionario non provveda tempestivamente, il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente gli interventi ordinari necessari, con addebito al/ai concessionario/i.

#### ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode dello stabile concesso in uso ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa nell'uso del medesimo.

In particolare, il concessionario è tenuto a munirsi di:

- polizza assicurativa contro il rischio locativo per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00;

- polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi nei terzi compreso anche il Comune, per i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Entrambe le polizze dovranno avere durata pari alla durata del presente contratto (anni cinque). Le condizioni contrattuali di dette polizze dovranno preventivamente essere verificate dal Comune.

#### ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ciascun concessionario presta cauzione per l'importo di euro 1.000,00 (euro mille/00) a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, oppure deposito presso la tesoreria comunale ovvero mediante assegno circolare di pari importo.

#### ART. 8 - REVOCA / DECADENZA / RECESSO / MODIFICHE CONTRATTUALI

Per ragioni insindacabili di pubblico interesse o di adeguamento a disposizioni normative, il Comune si riserva la facoltà di revocare o di modificare, in tutto o in parte, la presente concessione senza che il concessionario abbia nulla a pretendere per compensi ed indennizzi di sorta.

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione, con effetto immediato, in caso di mancato pagamento del canone e/o accessori o altra debenza nei termini indicati, nonché nei seguenti altri casi:

- a) utilizzo dello stabile in oggetto per fini diversi da quelli cui è specificamente destinato;
- b) esercizio di attività illecite e/o in difformità con norme di legge;
- c) inottemperanza alle disposizioni impartite dal Comune in merito all'esecuzione di opere manutentive ordinarie e/o di pulizia, di decoro dello stabile concesso e/o delle aree pertinenziali e limitrofe allo stesso;
- d) mancato rispetto del calendario (giorni/orari) delle attività ivi svolte, come concordato con altri concessionari.

La presente concessione, oltre che al raggiungimento della scadenza naturale di cui all'articolo 2 del presente atto, si intende automaticamente risolta in caso di scioglimento dell'associazione, che dovrà essere immediatamente comunicato al Comune.

Il concessionario rimane sempre responsabile della puntuale osservanza delle norme stabilite nel presente contratto, fino alla formale determinazione da parte del concedente in ordine alla restituzione del bene in oggetto, di cui il Comune è tenuto a prendere atto entro il termine di giorni 15 dalla data della comunicazione.

Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla presente concessione dandone preavviso scritto al Comune, da inviare almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza diritto alcuno ad indennità o rimborsi, anche in caso di addizioni o migliorie autorizzate (che diventano di proprietà comunale).

L'utilizzo dello stabile in oggetto è subordinato al regolare pagamento dei canoni, dei tributi locali e di quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività, nella misura e con le modalità fissate dal Comune.

#### ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti il presente atto e la sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario.

#### ART.10 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto il concessionario elegge il proprio domicilio presso lo stabile in concessione.

#### ART. 11 – VALORE FISCALE

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della presente scrittura ammonta ad euro 36.000,00.

#### ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Detto obbligo di tracciabilità dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dalla concessione in oggetto.

Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.**

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 – integrati dal codice di comportamento del Comune di Bordighera, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 23/01/2014 e pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'ente.

**ART. 14 – ELEZIONE FORO**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il foro di Imperia.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ (per \_\_\_\_\_)

Dario SACCHETTI (per Comune di Bordighera) \_\_\_\_\_

Le parti, a norma dell'articolo 1341 del codice civile, approvano espressamente le clausole contrattuali contenute negli articoli 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 13 (obblighi derivanti dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e articolo 14 (foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ (per \_\_\_\_\_)

Dario SACCHETTI (per Comune di Bordighera) \_\_\_\_\_